

1. I DIRITTI REALI: GENERALITÀ

L'art. 51 L. 218/1995 individua nella **legge del luogo** in cui è sita la cosa la norma applicabile a tutte le questioni concernenti la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso. Tale criterio è applicabile sia se tali diritti hanno per oggetto beni immobili sia se essi si riferiscono a beni mobili.

La scelta del criterio della *lex rei sitae* assicura una maggiore protezione dei terzi; poiché, infatti, il diritto reale ha efficacia *erga omnes*, i terzi devono essere in grado di accertare la titolarità del diritto in base ad una legge facilmente determinabile quale è la *lex rei sitae*.

In conformità ai principi generali del d.i.p. (in particolare v. art. 15) la **qualificazione di un determinato diritto come diritto reale** deve essere fatta alla luce dell'ordinamento da cui proviene il richiamo. La qualificazione degli istituti in base alla *lex fori* incontra degli ostacoli relativamente ad istituti sconosciuti come ad esempio il **trust** (vedi Appendice). Anche per far fronte a tali inconvenienti, una volta individuato sulla base di una prima qualificazione operato alla stregua della *lex fori*, il diritto straniero applicabile, le successive interpretazioni e valutazioni devono essere effettuate in base allo stesso diritto straniero richiesto.

Particolari disposizioni sono dettate nel caso di beni mobili per le ipotesi di usucapione e di beni in transito.

Nel caso di beni mobili non si può escludere un mutamento della legge competente a seguito dello spostamento materiale della cosa. Secondo autorevole dottrina, però, anche in caso di successivo trasferimento resta fissata, ai fini della disciplina dell'acquisto del diritto reale o del possesso, la competenza della legge del luogo in cui si trovava il bene all'atto dell'acquisto.

Tale principio, già elaborato da tempo, sembra aver trovato autorevole riscontro nella disposizione dell'art. 53 della legge 218/1995 secondo la quale l'usucapione dei beni mobili resta regolata dalla legge in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto per l'acquisto.

La legge del luogo in cui si trova la cosa (*lex rei sitae*) regola il *contenuto* ed i *limiti d'esercizio* dei diritti reali nonché i *modi di protezione dei diritti* (rivendica, azioni possessorie etc.).

Vi è peraltro chi, riconoscendo a tali istituti carattere eminentemente processuale, sostiene l'applicabilità, relativamente ai mezzi di tutela, dell'art. 12 L. 218/1995 con conseguente applicazione della *lex fori*.

La legge del luogo vale, altresì, per la disciplina dei *modi d'acquisto*, negoziali e non, dei diritti reali e del possesso (contratto, accessione, usucapione, invenzione etc.) non anche, però, per quel che concerne il *titolo* giustificativo

del diritto ovvero il *fatto giuridico in base al quale un determinato soggetto acquista la titolarità del diritto reale*.

Può accadere, infatti, che l'acquisto della titolarità di un diritto reale sia conseguenza di un rapporto giuridico di diversa natura. Così, ad es., l'usufrutto (che è un diritto reale) legale dei genitori sui beni del figlio minore trova il suo titolo sostanziale nel rapporto di filiazione. In situazioni di questo tipo, naturalmente, la legge applicabile al rapporto fondamentale resta quella propria della sua natura (nel caso dell'esempio la legge regolatrice, ex art. 36 L. 218 cit. dei rapporti tra genitori e figli) senza che ad esso possa estendersi il criterio della *lex rei sitae*.

Una volta accertata, sulla base del rapporto fondamentale, l'esistenza del diritto reale troverà applicazione, per contenuto e modalità d'esercizio, la legge del luogo in cui è sito il bene.

Il criterio della *lex rei sitae* vale anche, così come prevede espressamente l'art. 51 L. 218/1995, per il *possesso* nonché per i *diritti reali di garanzia* (pegno ed ipoteca).

Anche rispetto ai diritti reali di garanzia si pone il problema di distinguere tra legge regolatrice dei diritti e legge regolatrice dei rapporti giuridici che ad essi danno origine.

Così, ad esempio, la compravendita immobiliare, anche quando determina il sorgere dell'ipoteca dell'alienante sui beni venduti, resta disciplinata dalla legge regolatrice dei contratti.

2. LA FORMA DEGLI ATTI COSTITUTIVI, MODIFICATIVI O ESTINTIVI DI DIRITTI REALI

Per quel che concerne la *forma degli atti che incidono sui diritti reali* occorre distinguere tra:

- *forma richiesta ai fini della validità o prova dell'atto* (forma vincolata *ad substantiam* o *ad probationem*) cui si applica in mancanza di diverse previsioni (ad es. artt. 56, 30, 48) la legge che regola la sostanza dell'atto;
- *forme di pubblicità* degli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali. Tali forme non incidono sul valido perfezionamento dell'atto ma consentono la produzione di ulteriori effetti giuridici (opponibilità dell'atto nei confronti dei terzi etc.). Ad esse si applica necessariamente, ai sensi dell'art. 55, *la legge del luogo* in cui si trovano le cose che formano oggetto degli atti.

La disciplina dei beni immobili

Acquisto	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Lex rei sitae</i> ▶ <i>Lex causae</i> se l'attribuzione dipende da 	<ul style="list-style-type: none"> • successione • rapporto di famiglia • contratto
Perdita	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Lex rei sitae</i> ▶ <i>Lex successionis</i> 	
Pubblicità	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Lex rei sitae</i> (art. 55) 	

Si ricorda il difetto assoluto di giurisdizione italiana per le azioni reali o di tutela possessoria aventi ad oggetto immobili siti all'estero (art. 5 legge 218/95).

Per gli immobili siti nel territorio dell'Unione l'art. 22 del reg. 44/01 individua il giudice competente.

La disciplina dei beni mobili

<p>Legge del luogo in cui si trova nel momento in cui c'è</p>	<p>▶ Acquisto del bene. Ma si applica la <i>lex causae</i> se l'attribuzione dipende da</p>	<ul style="list-style-type: none"> • successione • rapporto di famiglia • contratto
	<p>▶ usucapione del bene; è bene sottolineare che</p> <p>▶ Perdita del bene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • se il bene si trasferisce da uno Stato all'altro i tempi di possesso vanno sommati. Pertanto, se il termine <i>ad usucapionem</i> previsto dallo Stato di destinazione è più breve rispetto a quello previsto dallo Stato da cui proviene, l'acquisto della proprietà sarà perfezionato al momento del trasferimento, se il tempo più breve occorrente è stato già raggiunto • è fatta salva l'applicazione di quelle norme che, nel paese d'origine, escludono la possibilità di usucapire alcuni beni (opere d'arte illegalmente esportate e considerate <i>extra commercium</i>). Il complesso di norme che tutela il patrimonio artistico e l'acquisto di opere d'arte è di applicazione necessaria

I diritti sui mezzi di trasporto

Per quanto riguarda i diritti reali sui mezzi di trasporto e sui beni che in essi sono contenuti si applica generalmente, in mancanza di un luogo stabile di collocazione, la **legge della bandiera** sotto la quale viaggiano.

Tale principio è stato accolto anche dalla legislazione italiana, che, all'art. 6 disp. prel. cod. nav., stabilisce che la proprietà e gli altri diritti reali, anche di garanzia, sulle navi e sugli aeromobili sono regolati dalla legge nazionale del mezzo. Lo stesso vale per la regolamentazione delle forme di pubblicità degli atti costitutivi o traslativi di tali diritti.

Per quanto concerne, invece, i mezzi di trasporto senza bandiera e le merci in viaggio (vagone ferroviario, automobile etc.) prima della riforma del '95 non erano state elaborate soluzioni unitarie. Ad ogni modo l'esigenza di una norma specifica di diritto internazionale privato appariva sempre più avvertita. Non sorprende, quindi, che il legislatore del 1995 abbia, finalmente, introdotto una *specifica disciplina dei diritti reali sui beni in transito* (ovvero le merci viaggianti senza il titolare) fissando la *legge di riferimento in quella dello stato di destinazione* (art. 52). Tale scelta sembra essere stata privilegiata sulle altre, più volte proposte nel tempo (ad es. legge del domicilio del proprietario, del luogo di spedizione etc.), perché più vicina alla volontà delle parti di spedire quei beni in un determinato luogo.

3. I DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI

Anche il problema della disciplina dei *diritti sui beni immateriali* non era stato affrontato in maniera esplicita dal previgente sistema di d.i.p. italiano.

Appariva evidente che mancavano i presupposti fondamentali per l'applicazione della norma dell'art. 22 preleggi sui diritti reali, non essendo possibile individuare, stante l'immaterialità del bene, un luogo di collocazione dello stesso.

In realtà, l'analisi della L. 22-4-1941 n. 633 in tema di diritto d'autore consente di cogliere le ragioni di tale assenza.

Il sistema di tale legge appare, infatti, rigorosamente ispirato al **principio di territorialità** con conseguente esclusione della possibilità di applicare in Italia norme straniere. Tali norme, dunque, regolando la condizione giuridica delle opere d'ingegno nel territorio italiano con esclusione di qualunque legge straniera, possono ben essere qualificate come *norme di applicazione necessaria*. Del resto, anche le diverse convenzioni internazionali in materia cui il nostro paese ha aderito appaiono ispirate allo stesso principio di territorialità.

Analoghe considerazioni valgono per le leggi italiane (R.D. 21-6-1942 n. 929) e le convenzioni internazionali operative in materia di brevetti per marchi di impresa, invenzioni, modelli e disegni industriali e commerciali.

In altri termini le norme italiane in tema di diritti sui beni immateriali, essendo provviste di efficacia territoriale assoluta, rendono inutile la presenza di una specifica norma di conflitto, che comunque, anche se ci fosse, non potrebbe che adottare il criterio del luogo *in cui tali beni vengono utilizzati*.

Tali argomenti sono stati ulteriormente confermati, in termini di diritto positivo, dell'art. 54 della L. 218/1995 che stabilisce *che i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione*.

La maggior parte della dottrina esclude che tale articolo possa essere considerato una vera e propria norma di d.i.p.

La giurisdizione sui beni immateriali è regolata dal D.Lgs. 30/2005.

La violazione dei diritti relativi ai beni immateriali è regolata dall'art. 62, relativo alla responsabilità per fatto illecito.

Se il danno si è verificato all'interno dello spazio europeo trova applicazione l'art. 8 del Reg. 864/2007 che prevede espressamente l'ipotesi della violazione dei diritti di proprietà industriale.

Connessione

Due cause si dicono connesse quando non c'è identità tra tutti gli elementi. L'elemento comune può consistere nelle parti (connessione soggettiva) oppure nel petitum e causa petendi (connessione oggettiva). Al giudice è data discrezionalità nella decisione della sospensione, esattamente come nell'ipotesi di pregiudizialità di cause, ex art. 7 comma 3, legge 218.

L'art. 28 del reg. 44/01 regola la connessione comunitaria, in base alla quale due cause si dicono connesse se hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuna un'unica decisione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti.

Contratto

[vedi → *Obbligazioni contrattuali*].

Convenzione

[vedi → *Diritto internazionale privato convenzionale*].

Criteri di collegamento L. 31-5-1995, n. 218

Sono uno degli elementi tipici della norma di dip. Si tratta di quei criteri che servono a designare la *legge applicabile* ad una *determinata categoria di rapporti*.

I (—) possono consistere in circostanze *giuridiche* o *di fatto* concernenti un particolare aspetto della situazione da regolare.

Il nostro sistema di d.i.p. conosce diversi criteri di collegamento

- *criterio della cittadinanza*: è il criterio di collegamento utilizzato dagli artt. 20, 23, 26, 27, 33, 36, 46, 56 L. 218/95;
- *criterio del luogo in cui sono posti i beni*: è applicato dall'art. 51 L. 218/95 in tema di possesso e diritti reali;
- *criterio del luogo in cui è avvenuto il fatto*: operativo, ex artt. 61, 62 L. 218/95 in relazione alle obbligazioni non contrattuali (atti illeciti, promesse unilaterali etc.);
- *criterio della volontà manifestata dalle parti*: esso è richiamato, ai sensi dell'art. 57 L. 218/95 in materia di obbligazioni contrattuali;
- *criterio del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione*: anch'esso, come il precedente, regolato dall'art. 57 L. 218/95 in materia di contratti.
- *criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale*.

D

Delibazione delle sentenze straniere

Era un procedimento giurisdizionale che consentiva ad un soggetto di far valere in Italia una *sentenza straniera*, attribuendo alla medesima tutti gli effetti ad essa ricollegabili (in particola-

I (—) *giuridici* sono, ad esempio, la *cittadinanza*, largamente utilizzata dalle norme italiane di diritto internazionale privato, il domicilio o la *residenza* (utilizzabile in via sussidiaria per gli *apolidi* [vedi →] ex art. 19, L. 218/95).

Tipico criterio di *collegamento di fatto* è quello del *luogo* in cui si trova un *immobile* (art. 51, L. 218/95).

Non è infrequente che, nell'ambito di una stessa norma di *conflitto* [vedi →] siano indicati più (—) (artt. 26, 35, 46, 48, 62, L. 218/95).

Si verifica, in questo caso, una situazione di *concorso* di più (—) che potrà avere il carattere di:

- *concorso successivo*, quando è utilizzato il *secondo* criterio di collegamento soltanto nell'ipotesi di mancato funzionamento del primo (es.: per determinare la legge applicabile alla promessa di matrimonio, art. 26, L. 218/95);
- *concorso alternativo*, quando la scelta avviene in *funzione dei risultati pratici* cui perviene (es.: in tema di forma del testamento, art. 48, L. 218/95);
- *concorso cumulativo*, quando, pur essendo il criterio di collegamento formalmente unico, esso finisce per richiamare due o più ordinamenti diversi (es.: relativamente al riconoscimento del figlio naturale, art. 35, L. 218/95).

re efficacia di cosa giudicata ed efficacia esecutiva). Il giudizio si svolgeva presso la competente Corte d'Appello e consisteva in un controllo preventivo delle sentenze e degli atti stranieri. La L. 218/95 di riforma del diritto internazionale privato, nel risistemare la disciplina dei rapporti tra giurisdizione italiana e straniera, ha eliminato tale procedimento prevedendo l'*automa-*

tico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento.

Il procedimento di delibazione rimane tuttavia *necessario* (ex art. 67 L. 218/95) quando si tratti di un provvedimento che la controparte abbia contestato o non abbia spontaneamente eseguito o in base al quale debba essere iniziata l'esecuzione forzata. (v. controllo eventuale della Corte di Appello, cap. XIII, lett. C).

Depeçage

Depeçage significa **frazionamento**.

È quella particolare tecnica legislativa in base alla quale il legislatore preferisce dedicare norme distinte ad un singolo istituto dividendone gli aspetti, che possono anche essere sottoposti ad ordinamenti differenti. Tale strumento è soprattutto utilizzato per distinguere la regolamentazione della forma di un atto, dalla sua sostanza. Il depeçage crea ulteriori problemi di qualificazione [vedi →] in quanto diventa necessario determinare l'ambito di applicazione della singola norma.

Difetto di giurisdizione art. 11 L. 31-5-1995, n. 218

Il difetto di *giurisdizione* può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo se il convenuto è contumace, e ricorre l'ipotesi di azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero o, infine, se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Diritti della personalità art. 24 L. 31-5-1995, n. 218

Possono definirsi diritti della personalità quelli che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana: diritto alla vita, all'integrità fisica, alla riservatezza, all'onore ed integrità morale, all'immagine e al nome. Essi hanno carattere *non patrimoniale, assoluto, di inalienabilità, di intransmissibilità e di imprescrittibilità*. Il diritto al nome è però sottratto dall'art. 24: per tale ipotesi trova applicazione la Convenzione di Monaco del 1980 sulla legge applicabile al nome (da intendersi: cognome) che ha rilevanza *erga omnes*.

La legge nazionale del soggetto regola l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità (art. 24 L. 218/95).

La *lex personae* non trova, invece, applicazione per quei diritti della personalità che sono soggetti alle norme di applicazione necessaria come ad es. quelle sul diritto d'autore.

Le conseguenze della violazione dei *diritti della personalità* sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti [vedi →].

Diritti reali

L'art. 51 della Legge 218/1995 individua nella *legge del luogo in cui è sita la cosa* la norma applicabile a tutte le questioni concernenti la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso.

Tale criterio è applicabile sia se tali diritti hanno per oggetto beni immobili sia se essi si riferiscono a beni mobili.

La scelta del criterio della *lex rei sitae* assicura una maggiore protezione dei terzi poiché consente loro di accertare la titolarità del diritto in base ad una legge facilmente determinabile.

In conformità dei principi generali del d.i.p. la qualificazione [vedi →] di un determinato diritto come diritto reale deve essere fatta alla luce dell'ordinamento da cui proviene il richiamo.

Ne consegue che dovrà applicarsi la legge del luogo in cui è sita la cosa anche se poi, nell'ambito dell'ordinamento richiamato, quel determinato tipo di rapporto non viene considerato reale ma obbligatorio.

Nel caso di beni mobili non si può escludere un mutamento della legge competente a seguito dello spostamento materiale della cosa. Secondo autorevole dottrina, però, anche in caso di successivo trasferimento resta fissata, ai fini della disciplina dell'acquisto del diritto reale o del possesso, la competenza della legge del luogo in cui si trovava il bene all'atto dell'acquisto.

Diritto internazionale privato

Indica il complesso delle norme giuridiche con cui lo Stato regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso (ad es. matrimonio celebrato in Italia tra cittadini inglesi).

Si tratta comunque di norme di diritto interno e hanno valore esclusivamente nello Stato a cui appartengono.

Il dip si differenzia da:

- **diritto internazionale pubblico** in quanto quest'ultimo non appartiene al diritto interno e si occupa di regolare i rapporti tra i soggetti internazionali (Stati, in massima parte, ma non solo);

- **diritto penale internazionale e diritto amministrativo internazionale**, che sono norme di diritto interno atte a regolare le fattispecie sulla base del principio di territorialità quale espressione della sovranità dello Stato;
- **diritto processuale internazionale**, che rappresenta quel complesso di norme di diritto interno che provvedono direttamente alla risoluzione delle questioni con elementi di estraneità in punto a problematiche afferenti ad es. i limiti della giurisdizione dello Stato o l'efficacia di atti processuali stranieri.

Diritto internazionale privato convenzionale

Con tale locuzione si intende far riferimento alle norme di d.i.p. che vengono adottate in **esecuzione di accordi internazionali**.

La sua funzione è quella di uniformare le norme di d.i.p. dei diversi Stati. Le norme di d.i.p. sono, infatti, norme interne, autonomamente adottate da ciascuno Stato e vi è pertanto il rischio che i diversi Stati accolgano regole di conflitto differenti o addirittura incompatibili; attraverso convenzioni e trattati gli Stati risolvono questo problema accordandosi in modo da avere in una determinata materia, norme di d.i.p. uguali. A questa funzione assolve anche l'UNIDROIT [vedi →].

Per il principio *lex specialis derogat generali*, le norme di d.i.p. che provengono dalla esecuzione di trattati e convenzioni internazionali vengono applicate a preferenza di quelle di carattere generale. Tale principio trova puntuale riscontro nel dettato dell'art. 2 L. 218/95.

Diritto internazionale privato materiale

Tale espressione designa quelle norme che, in presenza di una fattispecie con elementi di internazionalità, provvedono direttamente a disciplinare tali situazioni, nel caso in cui le normali regole di richiamo non si ritengono idonee a valorizzare gli aspetti di internazionalità della vicenda.

A differenza delle **norme di applicazione necessaria** che hanno la funzione di assicurare la prevalenza delle norme interne, le disposizioni del diritto internazionale privato materiale si propongono al contrario di assicurare a determinate fattispecie una disciplina con maggiori elementi di internazionalità.

Diritto internazionale processuale

Le norme del diritto internazionale processuale sono quelle che si occupano della giurisdizione, sono cioè dirette all'individuazione dello Stato i cui giudici hanno il potere-dovere (la competenza, appunto) di dirigere l'attività processuale in ogni sua fase.

Quando si parla di diritto processuale internazionale occorre sottolineare che l'uso dell'aggettivo «internazionale» è relativo agli elementi di estraneità che il giudice dovrà esaminare, anche relativamente alla propria competenza e non alla natura o alla fonte delle norme, che restano di diritto interno.

Sono tre i principi essenziali alla base dell'intero sistema:

- rispetto dei diritti essenziali di difesa;
- parità assoluta tra la giurisdizione italiana e quella straniera;
- territorialità del diritto processuale.

Diritto straniero

La prevalente dottrina concorda nel ritenere che, per l'ordinamento che lo richiama, il (—) abbia *pieno valore giuridico* con la conseguenza che:

- l'errata applicazione del (—) può costituire motivo di *ricorso per Cassazione*, in quanto rappresenta violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c.);
- anche per il (—) vige il principio *jura novit curia* [vedi →] nel senso che spetta al giudice, anche in mancanza di un'indicazione delle parti, reperire la norma giuridica (anche se straniera) applicabile al caso concreto.

Tali conclusioni possono dirsi sostanzialmente condivise dalla giurisprudenza la quale grava il giudice italiano — che si trova a dover applicare la legge straniera — dell'onere di conoscerla direttamente (o procurarsene la conoscenza eventualmente *collaborando* a tale scopo con le parti).

Divorzio

[vedi *Scioglimento del matrimonio*].

Domicilio

È il centro degli interessi economici o familiari di un soggetto e collega la persona all'ordinamento del luogo in cui vive. È utilizzato in luogo della cittadinanza, nei paesi di common law, nelle convenzioni e nei regolamenti comunitari.

La legge 218/95 lo utilizza quale titolo per la giurisdizione (art. 3).

Domini Internet

Il *domanin name* è l'indirizzo linguistico attraverso il quale il sito è normalmente conosciuto ai navigatori della rete. La registrazione del nome risponde a criteri prettamente temporali: *prius in tempore, prius in iure*, ovvero il primo a registrare il nome ne è l'utente (difatti non se ne acquista la proprietà, ma solo il diritto all'utilizzo). Secondo alcuni si tratterebbe di segni distintivi atipici, comunque soggetti alla disciplina delle **insegne**: a sostegno di tale indirizzo interpretativo ci sarebbero le disposizioni del D. Lgs. 30/2005 che impediscono la registrazione di nomi di dominio talmente simili a marchi e insegne note da poter generare confusione e trarre in inganno il consumatore.

La comunità europea, diversamente, sembra comprenderlo nel **diritto delle telecomunicazioni**, attribuendogli la stessa tutela stabilita a seguito dell'assegnazione della numerazione telefonica. In questo modo la materia resterebbe assorbita nel diritto pubblico. Quest'ultima interpretazione semplificherebbe la risoluzione delle controversie, cui appare difficile dare una definizione sulla base del criterio dell'utilizzazione.

Donazione art. 56 L. 31-5-1995, n. 218

La donazione è quel contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte ne arricchisce un'altra, che accetta, causando a sé un impoverimento. Ai sensi dell'art. 56 della L. 218/95 la (—) è regolata dalla legge nazionale del donante al mo-

mento della donazione, ma costui può, con dichiarazione espressa e contestuale, sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede sempre al momento della donazione. È previsto, per limitare i casi di invalidità, che, relativamente alla forma, possa valere alternativamente la legge che regola la sostanza dell'atto o quella che ne regola la forma. La capacità, invece, trova la sua disciplina nell'art. 23 L. 218/95 essendo la capacità di donare un aspetto più generale della capacità di agire.

Premessa la natura contrattuale dell'istituto in questione, la dottrina prevalente considera l'art. 56 norma residuale (applicabile alle donazioni familiari, alle donazioni matrimoniali, alle donazioni *mortis causa* vietate in Italia ma ammesse in altri ordinamenti). Normalmente data la natura contrattuale della donazione, troverà applicazione l'art. 57 che richiama per le obbligazioni contrattuali, la Convenzione di Roma del 1980. Dal dicembre 2009, tale convenzione è sostituita dal Reg. 593/08, nello spazio europeo.

E

Elemento di estraneità

È uno dei due elementi tipici della norma di d.i.p. (insieme al criterio di collegamento).

È ogni circostanza (nazionalità delle parti, luogo dove si sono svolti i fatti etc.) che pone in collegamento la vicenda con l'ordinamento nazionale e con uno o più Stati esteri.

Rispetto all'elemento di estraneità l'atteggiamento di uno Stato può essere di tre tipi:

- l'elemento di estraneità viene considerato del tutto irrilevante e il rapporto viene senz'altro disciplinato dalla *legge interna* dello Stato;
- l'elemento di estraneità viene considerato rilevante nel senso che il legislatore ritiene opportuno dettare per quella determinata fattispecie *una disciplina speciale* ma che, pur essendo differenziata rispetto a quella comune, resta interna allo Stato (ad esempio art. 8 c.p. sul delitto politico commesso all'estero);
- l'elemento di estraneità viene considerato rilevante ma il legislatore anziché predisporre direttamente la regolamentazione del rapporto, *rinvia alle norme del sistema giuridico straniero* con il quale la fattispecie appare collegata; è questa l'area delle norme di d.i.p. che si caratterizzano, appunto, per la tecnica del rinvio o richiamo ad altri ordinamenti.